



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.02/02/2018.0023448.U

Ai sigg. Presidenti delle Corti d'appello

Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti d'appello

e, p.c.:

al sig. Primo Presidente della Corte di cassazione

al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione

al sig. Procuratore nazionale antimafia

al sig. Capo di Gabinetto

(Rif. prot. GAB n. 4917.U del 31.1.2018)

al sig. Capo dell'Ispettorato generale

al sig. Capo del Dipartimento

(Rif. prot. DAG n. 21562.E del 31.1.2018)

**Oggetto:** disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003 – Decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2017, recante la revisione delle voci di listino di cui al d.m. 26 aprile 2001.

Con la presente mi prego trasmettere copia del decreto in oggetto (registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2018 al n. 117), con il quale, in attuazione dell'art. 96, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall'art. 1, comma 88, della legge n. 103 del 2017, è stata effettuata la revisione delle voci di listino di cui al d.m. 26 aprile 2001, mediante l'individuazione delle prestazioni obbligatorie (ossia delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie) e la determinazione dei relativi costi.

Con l'occasione mi preme evidenziare che, non essendo nella specie prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in esame (non avendo esso natura regolamentare), la sua entrata in vigore coincide con il giorno della registrazione da parte della Corte dei conti, avvenuta, come detto, in data 23 gennaio 2018.

Prego dunque le SS.LL. di trasmettere copia della presente nota e dell'allegato decreto agli Uffici di rispettiva competenza.

Ringrazio per la collaborazione.

Roma, 2 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*  
*Michele Forziati*



0000038-02/01/2018-SCCLA-PCGEPRE-A



*Il Ministro della giustizia e il Ministro dello sviluppo economico  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTA la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, in particolare l’articolo 1, comma 88;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, recante “Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, recante “Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni”;

Su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DECRETANO



**Art. 1**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) prestazioni obbligatorie: il complesso delle attività di captazione e trasmissione ai luoghi di registrazione, conservazione e archiviazione, realizzate dagli operatori di telecomunicazioni, di ogni comunicazione o scambio di dati comunque generati o veicolati dai sistemi di telecomunicazione, compresi i dati inerenti alle operazioni di intercettazione, in esecuzione dei decreti di intercettazione, di informazione, di consegna dati e di supporto - indipendentemente dal luogo di esecuzione dell'attività e dal soggetto incaricato della stessa - emessi dalle competenti Autorità giudiziarie;
- b) operatori di telecomunicazioni: imprese autorizzate a gestire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata o che forniscono servizi di comunicazione elettronica anche tramite reti o piattaforme di altri operatori;
- c) archivi informatizzati: impianti nel dominio dell'Autorità giudiziaria, funzionali sia alla necessità di conservazione nel tempo del patrimonio informativo acquisito, sia alla fruizione ed all'accesso dei soggetti aventi diritto;
- d) dati correlati alle prestazioni obbligatorie: dati o informazioni esterne ai contenuti intercettati in grado di evidenziare l'esatta successione temporale e la puntuale reportistica degli eventi, l'esplicitazione delle risorse o delle identità di rete impiegate e la loro riconducibilità geografica ed anagrafica;
- e) identità di rete: attributo tecnico, anche denominato bersaglio, che identifica univocamente l'oggetto del provvedimento dell'Autorità giudiziaria ovvero l'origine o la destinazione di una qualunque comunicazione, normalmente associata all'utente di un servizio di comunicazione elettronica;
- f) punto di consegna per la registrazione: punto di rete allocato nel dominio della Autorità giudiziaria, dove viene consegnato il patrimonio informativo e probatorio acquisito (fonie, immagini, dati) per la registrazione, conservazione e archiviazione, ascolto e attivazione delle operazioni di riascolto presso gli uffici della polizia giudiziaria;
- g) risorse di connettività: infrastruttura di rete telefonica o di rete dati, di natura fisica e logica interoperabile, finalizzata al collegamento fra gli impianti della Procura della Repubblica ed i luoghi - reali o virtuali - di esecuzione delle prestazioni, nonché le dotazioni finalizzate all'eventuale collegamento della polizia giudiziaria per lo svolgimento delle funzioni ad essa delegate;
- h) centro di intercettazione delle telecomunicazioni: il servizio tecnico-amministrativo di gestione delle prestazioni obbligatorie appartenente al dominio dell'Autorità giudiziaria;



i) applicazioni: programmi installati od eseguiti sui dispositivi connessi alla rete in grado, attraverso le funzionalità di interazione con gli utenti, di rispondere alle necessità documentali, di messaggistica, di condivisione di file o di contenuti testuali o multimediali ai fini di giustizia;

l) ETSI: acronimo inglese di *European Telecommunications Standards Institute*, organismo internazionale istituito dalla Conferenza Europea per le Poste e Telecomunicazioni deputato alla definizione ed alla emissione degli standard nelle telecomunicazioni.

## **Art. 2**

*(Revisione delle voci del listino per le prestazioni obbligatorie)*

1. Le prestazioni obbligatorie e le relative tariffe sono individuate nel *Listino delle prestazioni obbligatorie fornite dagli operatori di telecomunicazioni* allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
2. Il listino è disponibile presso il Ministero della giustizia - Direzione generale della giustizia civile - e presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti a munirsene.

## **Art. 3**

*(Soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie)*

1. Sono tenuti alle prestazioni obbligatorie gli operatori e i fornitori di servizi di telecomunicazioni le cui infrastrutture, temporaneamente o stabilmente presenti sul territorio nazionale, consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi all'identità di rete oggetto della richiesta. Sono, altresì, tenuti alle prestazioni obbligatorie, in ragione delle identità di rete assegnate dal fornitore del servizio, tutti i soggetti che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie.

## **Art. 4**

*(Modalità esecutive delle prestazioni obbligatorie)*

1. Nell'esecuzione delle prestazioni obbligatorie, gli operatori di telecomunicazioni assicurano:
  - a) l'immediata attivazione delle operazioni di intercettazione su tutti i possibili servizi di rete fruibili dalla identità di rete oggetto della richiesta, indipendentemente dalla tecnologia di rete impiegata o dal tipo di rete di accesso;



- b) la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali cifrati, dei contenuti intercettati e dei dati correlati alle operazioni di intercettazione, secondo procedure di natura informatica approvate dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare all'Autorità giudiziaria l'originalità, l'integrità e la fruibilità dei dati trasmessi e/o ricevuti dall'identità di rete, senza impiego di sistemi informatici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed ai protocolli definiti dall'ETSI;
  - c) la tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni altro dato o evento riferibile all'identità di rete monitorata;
  - d) la trasmissione delle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione;
  - e) il corretto e tempestivo adempimento, anche a fronte di richieste contemporanee, provenienti da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), gli operatori assicurano che:
- a) i contenuti intercettati per la medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall'Autorità giudiziaria;
  - b) il numero complessivo delle intercettazioni attivabili sia sempre garantito;
  - c) il numero complessivo delle intercettazioni attivabili per gli operatori di trasporto di comunicazioni internazionali sia garantito, per ogni nodo di rete, nel medesimo numero delle connessioni contemporaneamente configurabili sul singolo nodo.

## **Art. 5**

*(Trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni obbligatorie)*

1. Nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa è assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia.
2. L'attivazione delle prestazioni obbligatorie è effettuata utilizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell'operatore per l'esatta individuazione del servizio richiesto.
3. Con riferimento alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni, sono scambiati i seguenti dati:
  - a) data di emissione del provvedimento del magistrato;
  - b) numero di registrazione del provvedimento e tipologia di registro;
  - c) numero del procedimento e tipologia di registro;
  - d) nome e funzioni del magistrato firmatario del decreto che dispone le operazioni;



- e) descrizione della prestazione obbligatoria richiesta, durata e codice identificativo della prestazione;
  - f) natura della richiesta (attivazione, proroga, o cessazione anticipata);
  - g) tipologia e identità del bersaglio;
  - h) data ed orario di attivazione;
  - i) centro di intercettazione delle telecomunicazioni, oppure, se necessario, ubicazione degli impianti cui consegnare i risultati della prestazione con i dati tecnici per stabilire il collegamento;
  - l) data e orario di trasmissione della richiesta all'operatore, nonché indicazione del funzionario amministrativo responsabile del centro di intercettazione delle telecomunicazioni;
  - m) indicazione di richiesta urgente;
  - n) polizia giudiziaria delegata e relativo recapito telefonico.
4. La richiesta delle altre prestazioni obbligatorie contiene le informazioni di cui al precedente comma 3, in quanto compatibili.

#### **Art. 6**

*(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione)*

1. Ciascuna richiesta di prestazione obbligatoria è identificata dall'Autorità giudiziaria mediante un codice univoco di riferimento, costituito dall'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dal numero R.I.T. (numero/anno) abbinato al servizio reso.
2. Il codice di cui al comma 1 è indicato per ciascuna prestazione, dal momento dell'attivazione sino alla cessazione delle operazioni tecniche ed identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa. Il codice, associato alla prestazione cui si riferisce, è annotato nel registro per le intercettazioni di cui all'articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale.
3. La procedura di liquidazione è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richiesta di pagamento. L'Autorità giudiziaria comunica al fornitore il corrispondente decreto di liquidazione con apposito elenco allegato. Il fornitore trasmette la relativa fattura in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione.
4. L'indicazione nella fattura del codice univoco esonera dall'allegazione di ulteriore documentazione.



## Art. 7

(Monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie)

1. Al fine di consentire un costante monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa del settore delle telecomunicazioni e delle variazioni dei costi dei servizi, con decreto del Ministro della giustizia, è istituito presso il Ministero della giustizia un tavolo tecnico permanente, cui partecipa il Ministero dello sviluppo economico ed aperto alla consultazione degli operatori di telecomunicazioni.
2. Il Tavolo tecnico permanente, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, dell'Autorità giudiziaria e delle Autorità indipendenti:
  - a) monitora il sistema delle prestazioni obbligatorie in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale;
  - b) monitora le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo;
  - c) valuta l'opportunità di un aggiornamento del listino;
  - d) valuta l'introduzione di meccanismi di tipo forfettario nella determinazione dei costi complessivi delle prestazioni obbligatorie.

## Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, il **28 DIC. 2017**

IL MINISTRO  
DELLA GIUSTIZIA

*Andrea Orlando*

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

*Carlo Calenda*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*Pier Carlo Padoan*

*Pier Carlo Padoan*

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI  
Addi 23 GEN 2018

*117*



**LISTINO DELLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE FORNITE DAGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI**

<b>TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Descrizione del servizio</b>	<b>Requisiti e condizioni della prestazione</b>	<b>Tariffa forfettizzata (valore di costo unitario a prescindere dalla durata della prestazione)</b>
<b>Intercettazioni di tipo telefonico</b>	<p>Operatori che forniscono servizi di comunicazione su reti accessibili al pubblico.</p> <p>Operatori di trasporto internazionale (carriers)</p>	<p>Servizi voce su rete fissa o mobile</p> <p>Servizi di video chiamata gestiti dall'operatore</p> <p>Servizi fax standard internazionali</p> <p>Servizi di messaggistica testuale (SMS)</p> <p>Voice over IP (VOIP) gestito dall'operatore</p> <p>Voice over LTE (VoLTE) limitatamente ai clienti dell'operatore</p> <p>Altri servizi vocali o testuali forniti dall'operatore</p>	<p>Sono oggetto di intercettazione tutti i bersagli comunque appartenenti al dominio dell'operatore, indipendentemente dalla tecnica di commutazione adottata sulla rete di comunicazione accessibile al pubblico.</p> <p>Le comunicazioni oggetto di prestazione devono essere originate, terminate e trasferite (queste ultime limitatamente alle comunicazione a commutazione di circuito), ove tecnicamente fattibile, da e verso un target appartenente o registrato oppure collegato alla rete di accesso dell'operatore.</p> <p>L'operatore assicura la prestazione per tutto il periodo indicato nella comunicazione del relativo provvedimento.</p> <p>Nelle prestazioni, erogate in "tempo reale", sono sempre ricompresi i dati correlati alle conversazioni o comunicazioni intercettate.</p>	€ 15,00
<b>Intercettazioni di tipo internet</b>	<p>Operatori che forniscono al pubblico l'accesso alla rete Internet</p>	<p>Flussi di comunicazione sulla rete Internet</p>	<p>L'operatore provvede all'intercettazione dell'utenza bersaglio - univocamente identificata mediante l'indirizzo IP e le credenziali di accesso alla rete.</p> <p>L'operatore assicura la prestazione per tutti i bersagli comunque attestati sulla rete dell'operatore.</p> <p>L'operatore assicura la prestazione per tutto il periodo indicato nella comunicazione del relativo provvedimento.</p>	€ 15,00





			<p>Il traffico a pacchetto intercettato è incapsulato in modo da comprendere ogni informazione utile ad analizzare origine, destinazione sia in termini di indirizzo IP che di porte conformemente alle previsioni degli standard ETSI applicabili.</p> <p>Nelle prestazioni, erogate in "tempo reale" sono sempre ricompresi i dati correlati alle conversazioni o comunicazioni intercettate, così come pertinenti al servizio intercettato.</p>	
<b><i>Intercettazioni di tipo informatico o telematico</i></b>	<p>Operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso le reti di comunicazione degli operatori di accesso ed operatori che, per tali servizi e applicazioni, forniscono al pubblico l'accesso alla rete Internet</p>	<p>Servizi di messaggistica testuale o multimediale (es. MMS)</p> <p>Servizi di navigazione Internet o di fruizione dei contenuti delle reti (es. web Access).</p> <p>Servizi di gestione dei contenuti delle risorse informatiche dedicate alla archiviazione o condivisione documentale (es. di tipo CLOUD).</p> <p>Servizi comunicativi derivanti dall'impiego di applicazioni, indipendentemente dalla base hardware o software sulla quale sono eseguite (es. Skype, Blackberry).</p> <p>Servizi di rete sociale o di messaggistica istantanea (es. Facebook, WhatsApp).</p>	<p>La prestazione è garantita per tutti i clienti dell'operatore e per ogni tipo di comunicazione originata o ricevuta dal bersaglio.</p> <p>Il contenuto della comunicazione intercettata è reso disponibile, così come ricevuto o trasmesso dal bersaglio, indipendentemente dalle tecniche di cifratura adottate dall'operatore stesso, dal servizio di comunicazione e dalle risorse correlate utilizzate dal bersaglio.</p> <p>Nelle prestazioni, erogate in "tempo reale", sono sempre ricompresi i dati correlati alle conversazioni o comunicazioni intercettate, così come pertinenti al servizio intercettato.</p>	€ 15,00
<b><i>Tracciamento</i></b>	<p>Operatori che forniscono servizi di comunicazione su reti accessibili al pubblico.</p> <p>Operatori di trasporto internazionale (carriers).</p>	<p>Dati o informazioni correlati alle chiamate, prodotte in presenza di una comunicazione attiva, e comprensive - per la rete mobile - delle indicazioni geografiche di riferimento relative agli impianti di rete impegnati.</p>	<p>Il livello di dettaglio è la cella.</p>	<p>€ 2,00 (costo riconosciuto solo se il bersaglio non è anche oggetto di intercettazione)</p>
<b><i>Localizzazioni</i></b>	<p>Operatori che forniscono servizi di comunicazione su reti accessibili al pubblico.</p> <p>Operatori di trasporto internazionale (carriers)</p>	<p>Dati o informazioni concernenti le posizioni geografiche di riferimento relative alla identità tecnica assegnata al bersaglio dalla rete, mediante piattaforma di localizzazione o mediante traffico per cella.</p>	<p>In tempo reale, anche in assenza di eventi di traffico o di mobilità dell'utente, sono rilevati i dati relativi alla localizzazione del bersaglio, con indicazione di data e orario.</p>	<p>€ 5,00 (costo riconosciuto solo se il bersaglio non è anche oggetto di intercettazione)</p>



<b>Documentazione del traffico</b>	Operatori che forniscono servizi di comunicazione su reti accessibili al pubblico.  Operatori di trasporto internazionale (carriers)  Operatori che forniscono al pubblico accesso alla rete internet.	Documentazione completa relativa al traffico storico pregresso di tipo telefonico e di tipo telematico.		
<b>Attività a supporto delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazione di tipo telefonico, informatico o telematico</b>	Operatori che forniscono servizi di comunicazione su reti accessibili al pubblico.  Operatori di trasporto internazionale (carriers)  Operatori che forniscono al pubblico accesso alla rete internet.	Oscureamento dei siti o dei servizi allocati o comunque riferibili al dominio di un operatore italiano.  Non raggiungibilità di siti o di servizi allocati all'estero da parte di identità alle quali si fornisce la connettività di rete in Italia.  Sospensione selettiva dei servizi attivi sulla identità tecnica assegnata al bersaglio dalla rete o sui dispositivi di rete.  Blocco/sblocco dei servizi	Le operazioni non devono essere percepibili da parte del target e non devono essere tracciate sui sistemi in uso al servizio commerciale dell'operatore.	€ 45,00  € 35,00  € 35,00  € 5,00
<b>Ogni altra attività che necessita di assistenza espressamente richiesta dall'autorità giudiziaria per le funzionalità dei servizi di intercettazione o monitoraggio di comunicazioni elettroniche non diversamente realizzabili</b>	Operatori che forniscono servizi di comunicazione su reti accessibili al pubblico.  Operatori di trasporto internazionale (carriers)  Operatori che forniscono al pubblico accesso alla rete internet.	Sospensione SIM/Rete Fissa  Blocco/sblocco IMEI  Rimozione del profilo di accesso radio  Ampliamento bundle di dati  Verifica stato in rete (IMSI check)  Accesso ai siti dell'operatore di telecomunicazione  Produzione documentale delle mappe di copertura radio  Assistenza e studi di fattibilità		€ 8,00  € 0,35  € 13,00  € 15,00  € 8,00  € 90,00  € 110,00

